



COMUNE DI LASTRA A SIGNA

Provincia di Firenze

Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Approvato con deliberazione C.C. n.102 del 30/11/2016
Modificato con deliberazione C.C. n.75 del 30/09/2019

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del regolamento.**
- Articolo 2 - Modificazioni e integrazioni.**
- Articolo 3 – Criteri generali della gestione.**
- Articolo 4 – Definizioni.**
- Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti.**
- Articolo 6 – Esclusioni.**
- Articolo 7 - Area di espletamento del servizio.**
- Articolo 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani.**
- Articolo 9 - Gestioni transitorie.**

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 10 - Competenze del Comune.**
- Articolo 11 - Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.**
- Articolo 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.**
- Articolo 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.**
- Articolo 14 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.**
- Articolo 15 - Potere ispettivo, procedure d'accertamento e verifica e aspetti riferibili alla normativa sulla privacy.**
- Articolo 16 - Obblighi del Gestore.**
- Articolo 17 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.**
- Articolo 18 - Norme concernenti il personale addetto al servizio.**
- Articolo 19 - Pesatura dei rifiuti.**

CAPO II - RIFIUTI. OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati

- Articolo 20 - Disposizioni generali.**
- Articolo 21 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali.**
- Articolo 22 - Diversificazione dei rifiuti.**
- Articolo 23 - Rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.**
- Articolo 24 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche.**
- Articolo 25 - Rifiuti urbani ingombranti.**
- Articolo 26 - Materiali inerti di origine domestica.**
- Articolo 27- Rifiuti cimiteriali.**
- Articolo 28 - Indumenti usati.**
- Articolo 29 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).**
- Articolo 30 - Rifiuti urbani pericolosi.**
- Articolo 31 - Rifiuti costituiti da pile e batterie**
- Articolo 32 - Rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.**
- Articolo 33 - Rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.**

Sezione II - Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani

- Articolo 34 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali.**
- Articolo 35 - Obblighi delle medie e grandi strutture di vendita.**
- Articolo 36 - Cemento amianto di origine domestica.**
- Articolo 37- Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.**
- Articolo 38 - Terre e Rocce da scavo.**
- Articolo 39 - Individuazione dei rifiuti pericolosi.**
- Articolo 40 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale.**

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Sezione I - Norme generali 2

Articolo 41 - Modalità della raccolta.

Articolo 42 - Disposizioni generali sulla raccolta.

Articolo 43 - Disposizioni sul trasporto.

Articolo 44 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

Articolo 45 - Abbandono e “deposito incontrollato” di rifiuti in genere.

Articolo 46 - Determinazione quantitativa dei rifiuti.

Sezione II - Raccolta Domiciliare

Articolo 47 - Modalità di effettuazione del servizio.

Articolo 48 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta domiciliare.

Articolo 49 - Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata a una pluralità di utenze.

Articolo 50 - Prelievo dei contenitori.

Articolo 51 - Raccolta dei rifiuti organici.

Articolo 52 - Raccolta dei rifiuti vegetali.

Articolo 53 - Raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati .

Articolo 54 - Raccolta vetro.

Articolo 55 - Raccolta di carta e cartone.

Articolo 56 - Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili (RUI).

Articolo 57 - Dotazione contenitori.

Articolo 58 - Lavaggio dei contenitori.

Sezione III - Raccolta mediante conferimento a Centro di raccolta e Stazione Ecologica

Articolo 59 - Centri di raccolta e stazioni ecologiche.

Articolo 60 - Rifiuti conferibili al Centro di raccolta e Stazione ecologica.

Articolo 61 - Rifiuti esclusi dal conferimento al centro di raccolta e stazione ecologica.

Articolo 62 - Regole di conferimento ai Centri di raccolta e Stazione Ecologica.

Articolo 63 - Modalità di conferimento e raccolta.

Sezione IV - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi

Articolo 64 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi.

Articolo 65 - Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi.

Sezione V - Raccolta dei rifiuti ingombranti

Articolo 66 - Modalità di raccolta.

TITOLO III - NORME DI IGIENE

Capo I - Obblighi dei privati

Articolo 67 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

Articolo 68 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti.

Articolo 69 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

Articolo 70 - Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti.

Articolo 71 - Pulizia dei mercati.

Articolo 72 - Esercizi stagionali.

CAPO II - SPAZZAMENTO E GESTIONE RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO E DAL RINVENIMENTO STRADALE O IN ALTRI SITI PUBBLICI (RIFIUTI ESTERNI)

Articolo 73 - Ambito di applicazione.

Articolo 74 - Spazzamento, raccolta e trattamento.

Articolo 75 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.

Articolo 76 - Installazione e uso dei cestini gettacarte.

TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI

Articolo 77 - Divieti.

Articolo 78 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballi secondari e terziari.

Articolo 79 - Controlli.

Articolo 79 bis – Ispettori ambientali

Articolo 80- Sistema sanzionatorio.

Articolo 81 - Sanzioni.

TITOLO V - ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 - Entrata in vigore

ALLEGATO: TABELLA 1

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali a essi assimilati.
2. Il presente Regolamento costituisce attuazione dell'Articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, in coerenza con i principi e le disposizioni del Piano regionale e della Pianificazione provinciale di settore e di Ambito e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Articolo 2 - Modificazioni e integrazioni.

1. Nel presente Regolamento si intendono comunque accolte le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.
2. Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente a obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tale ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina al successivo aggiornamento.
3. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'Articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 3 – Criteri generali della gestione.

1. L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
 - b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.
2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto sono incentivati e agevolati, anche nel quadro della legge regionale 18.5.1998, n. 25 e ss.mm.ii, del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati approvato con Deliberazione Consiglio Regionale Toscana 18 novembre 2014 N° 94 e dei relativi atti di pianificazione, gli interventi per

prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.

Articolo 4 – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'Articolo 183 e 218 (imballaggi) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 si specificano quelle di seguito riportate:

- a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- c) oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- g) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- h) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- i) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- j) produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- k) produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- l) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- m) commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- n) intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- o) prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

- ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - iv.
- p) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- q) raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- r) raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- s) preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- t) riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- u) trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- v) recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
- w) riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- x) rigenerazione degli oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- y) smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs 3.4.2006, , n. 152 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- z) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 3.4.2006 N. 152, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- aa) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui [all'articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica

- della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
- i. i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al [regolamento \(CE\) 850/2004](#) e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - ii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - iii. il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - iv. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - v. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- bb) combustibile solido secondario (CSS):** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione dell'[articolo 184-ter](#), il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- cc) rifiuto biostabilizzato:** rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- dd) compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'[allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75](#) e successive modificazioni;
- ee) digestato di qualità:** prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ff) emissioni:** le emissioni in atmosfera di cui all'[articolo 268](#), comma 1, lettera b) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- gg) scarichi idrici:** le immissioni di acque reflue di cui all'[articolo 74](#), comma 1, lettera ff) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- hh) inquinamento atmosferico:** ogni modifica atmosferica di cui all'[articolo 268](#), comma 1, lettera a) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- ii) gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera ll), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- jj) centro di raccolta:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

- kk) migliori tecniche disponibili: le migliori tecniche disponibili quali definite all'[articolo 5](#), comma 1, lett. l-ter) D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- ll) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- mm) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il Gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- nn) sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'[articolo 184-bis](#), comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'[articolo 184-bis](#), comma 2 D.Lgs. 3.4.2006, n. 152;
- oo) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
- oo bis) ispettore ambientale: figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti in materia di pulizia e decoro dei centri urbani, dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle ordinanze comunali in materia e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni. Tale soggetto, infatti, espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono svolte altresì, relativamente al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'Articolo 184 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii, secondo l'origine, in "*rifiuti urbani*" e in "*rifiuti speciali*" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "*rifiuti pericolosi*" e "*rifiuti non pericolosi*".
2. Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] i rifiuti urbani comprendono:
 - a) «**rifiuti domestici**» costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
 - b) «**rifiuti simili**» o «**assimilati agli urbani**» costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Articolo 6 – Esclusioni.

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti e i materiali elencati all'Articolo 185 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7 - Area di espletamento del servizio.

1. Il servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani è espletato dal soggetto Gestore, sul territorio comunale definito nei piani tecnico finanziari e caratterizzato da insediamenti abitativi e non abitativi.

Articolo 8 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani.

1. In conformità all'Articolo 117 del T.U.E.L. e dalla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito del tributo o dalla tariffa.

2. In ordine alla disciplina del tributo o della tariffa si fa riferimento allo specifico regolamento comunale.

Articolo 9 - Gestioni transitorie.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 204 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, i soggetti che esercitano il servizio alla data di entrata in vigore della parte IV del predetto decreto legislativo continuano a gestirlo fino all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità di Ambito di cui al successivo Articolo 14.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 10 - Competenze del Comune.

1. Il Comune, ai sensi dell'Articolo 198 comma 1 del d.lgs. 152/06 e all'articolo 25, comma 4, DI 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) esercita la privativa su tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti sul proprio territorio ricadente all'interno dell'ATO. A seguito dell'affidamento, il soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo

202 D.Lgs. 152/2006 – “Gestore” – provvederà in regime di privativa, all'avvio a smaltimento e recupero di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'Ato. Fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, la privativa comunale si applica alla sola gestione dei rifiuti urbani e assimilati inviati a smaltimento.

2. Il Comune attraverso il suddetto Gestore dispone nel rispetto degli standard definiti dal Piano di Ambito adottato, l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
- b) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- c) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- d) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal piano di ATO e indicati nel piano finanziario e dal contratto di servizio adottati.

Articolo 11 - Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle more dell'emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) e dell'articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, determina i criteri qualitativi e quantitativi per

l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento.

2. In assenza di specifiche leggi nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento tiene conto della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] articolo 1, comma 1), 2), 3), della quale condivide e ne adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie.

3. Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:
- a) commerciali,
 - b) di servizi,
 - c) sanitarie,
 - d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.

4. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti qualitativi:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente regolamento;
- b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie;
- d) sia effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

5. Ai fini della raccolta, sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:

- a) commerciali, b) di servizi,
- c) sanitarie,
- d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.

6. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti quantitativi:

- a) la produzione massima per unità di superficie conferita da ogni singola utenza sia inferiore a $\text{kg } 1000 / \text{m}^2 / \text{anno}$;
- b) la quantità, conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile:
 - b.1) con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell'area;
 - b.2) con l'organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell'area in cui è ubicato l'immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici.

7. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta.

8. Per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 29 del presente regolamento.

9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

- a) elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;
- b) i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.

10. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

11. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

- a) pneumatici fuori uso;
- b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate e obsolete;
- c) cavi e materiali elettrici in genere;
- d) materiali inerti e di cemento amianto;
- e) terre e rocce da scavo;
- f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

12. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 12 - Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani.

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.

3. Ai sensi del presente regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:

- a) derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti dai reparti di degenza degli ospedali e delle strutture sanitarie in genere;
- c) provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all'Articolo 11 del presente regolamento, in ogni caso non pericolosi;
- d) provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
- e) derivanti da indumenti monouso;
- f) provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
- g) gessi ortopedici, assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.

Articolo 13 - Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani.

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'Articolo 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e definiti dall'Articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, etc.);
- b) i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.

3. Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura.

Articolo 14 - Competenze del Gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani.

1. Al soggetto Gestore, compete:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente regolamento in conformità alle disposizioni di legge. Il Gestore, aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 D.Lgs. 152/2006, gestisce in regime di privativa tutti i rifiuti urbani e assimilati avviati a smaltimento e anche a recupero. I rifiuti assimilati agli urbani secondo i criteri qualitativi sopra specificati potranno essere raccolti dal Gestore, in base al sistema di raccolta operativo sul territorio, o conferiti direttamente dalle imprese produttrici iniziali presso i Centri di Raccolta, le stazioni ecologiche e gli impianti di trattamento, solo se in presenza di apposita convenzione con il Gestore, secondo le modalità tecnico operative stabilite dalla normativa applicabile e dal Gestore e in quantità compatibili con la capacità di ricezione del sistema di conferimento.
- c) la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o a uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico, salva diversa convenzione;
- d) l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.

2. Il Gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, definisce nel rispetto degli standard organizzativi definiti dall'autorità di Ambito, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

3. Il Gestore collabora, con parere obbligatorio non vincolante, all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani, in caso d'interventi di lottizzazione sul territorio comunale.

Articolo 15 - Potere ispettivo, procedure d'accertamento e verifica e aspetti riferibili alla normativa sulla privacy.

1. A complemento di quanto disposto nello specifico Regolamento per l'applicazione del tributo o della tariffa, il Gestore ha facoltà di accertare la natura dei rifiuti prodotti da singole utenze o attività.

2. L'accertamento avviene con procedimento d'ufficio o su richiesta degli interessati.

3. Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie, esclusivamente per mezzo del modello di comunicazione dati redatto dal Gestore o dal Comune, la cui consegna costituisce richiesta di accertamento.

4. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il soggetto Gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema può essere attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederanno a rilevare il

codice del contenitore, dell'utenza o del conferimento e ad avviare procedure per informare il produttore. Il controllo avverrà con modalità che garantiranno il rispetto dei principi che tutelano la riservatezza e la protezione dei dati personali. Nel caso in cui siano riscontrati episodi di consegna di materiali non conformi, il Gestore potrà non effettuare il ritiro dei rifiuti intimando all'utente la corretta selezione del materiale oltre a documentare gli episodi per effettuare richiami o fornire pratiche per l'elevazione di sanzioni definite dal presente regolamento agli organi preposti.

5. Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, pubblicherà con forme adeguate di conoscenza e attiverà ulteriori modalità di verifica della conformità dei materiali residui conferiti, adottando sistemi che garantiscano prioritariamente la tutela della riservatezza.

Articolo 16 - Obblighi del Gestore.

1. Il soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani e dei servizi d'igiene urbana è tenuto a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, delle disposizioni e obblighi definiti dal contratto di servizio e negli allegati tecnici che definiscono gli standard delle prestazioni nonché delle modalità di determinazione quantitativa dei rifiuti al momento del loro conferimento a impianti di recupero o smaltimento.

2. Il Gestore è tenuto a osservare gli standard gestionali e le garanzie per l'utenza adottando, previo parere favorevole dell'Ente affidante, la carta dei servizi, ai sensi del d.lgs. 30.7.1999 n. 286.

3. Il Gestore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui eroga il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata.

4. I rifiuti conferiti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente, in conformità alle norme vigenti e alle operazioni previste negli allegati B) o C) alla parte quarta del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.

5. Il recupero e lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in impianti dotati delle necessarie autorizzazioni.

6. Il Gestore ha l'obbligo di verificare presso gli enti competenti la validità e l'efficacia delle autorizzazioni di tutti i soggetti che intervengono nelle varie fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.

Articolo 17 - Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto.

1. Il Gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto, è tenuto a:

- a) organizzare il servizio assicurando che la disponibilità numerica del personale e del carico di lavoro massimo ad esso assegnabile, garantisca l'organizzazione del servizio, tenendo presenti le priorità e le esigenze che possono verificarsi nella gestione del servizio;
- b) fornire le attrezzature e i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza e la salute del personale, assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali.

Articolo 18 - Norme concernenti il personale addetto al servizio.

1. Oltre al rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale e dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:

- a) adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature e i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- b) rispettare quanto previsto dalle norme inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- c) prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- d) segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- e) segnalare ogni violazione delle norme del presente regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
- f) relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.

2. Al personale addetto al servizio è vietato:

- a) accettare qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- b) appropriarsi di qualsiasi materiale residuo conferito dagli utenti al servizio di raccolta rifiuti.

Articolo 19 - Pesatura dei rifiuti

1. Il Gestore effettua la pesatura dei rifiuti presso gli impianti di raccolta, riciclaggio, recupero e/o smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni normative vigenti e dal Contratto di Servizio.

2. I rifiuti urbani e assimilati possono essere pesati anche al momento del conferimento nell'ambito del servizio di raccolta.

CAPO II - Rifiuti. Obblighi per gli utenti

Sezione I - Norme generali sul conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati

Articolo 20 - Disposizioni generali.

1. I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti dal produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito nella zona di produzione dei medesimi rifiuti, nel rispetto delle modalità operative di consegna stabilite nella specifica area territoriale dal Gestore del servizio.

2. È obbligatorio conferire tutti i rifiuti urbani e assimilati nel rispetto delle modalità stabilite dal presente regolamento e osservando le seguenti disposizioni:

- a) selezionare accuratamente i rifiuti in funzione delle singole categorie merceologiche per le quali è disposta la raccolta differenziata ai fini dell'avvio a recupero o del corretto smaltimento;
- b) consegnare i rifiuti selezionati per singole tipologie di raccolta, nel rispetto delle regole stabilite dal Gestore ed esclusivamente attraverso gli appositi supporti di conferimento individuati o resi disponibili per lo specifico flusso di materiale raccolto;
- c) evitare la dispersione intorno al contenitore utilizzato per il conferimento e nell'ambiente circostante di frammenti, polveri, effluenti liquidi nonché di sostanze irritanti e pericolose rilasciate dai rifiuti;
- d) lasciare sempre ben chiusi gli sportelli e i coperchi dei contenitori per la raccolta e di tutti i supporti di conferimento dei rifiuti;
- e) ridurre il volume degli imballaggi per contenere lo spazio occupato nei supporti di conferimento;
- f) conferire negli appositi contenitori destinati ai rifiuti urbani indifferenziati (RUI) esclusivamente materiali costituiti per tipo e composizione da rifiuti urbani non differenziabili e completamente privi di materie recuperabili o flussi di materie per i quali è comunque attiva sul territorio una specifica raccolta differenziata finalizzata all'avvio a recupero o al corretto smaltimento;
- g) utilizzare sempre e nel rispetto delle modalità definite dal Gestore, i dispositivi elettronici e magnetici d'identificazione utenze adottati dal Gestore per tracciare ogni singolo conferimento di rifiuti;
- h) conferire i materiali residui nel rispetto delle modalità operative di raccolta attive e disponibili nell'area territoriale dove è collocata l'unità immobiliare o l'utenza in cui si generano i rifiuti;
- i) per i conferimenti al servizio di raccolta domiciliare dei contenitori assegnati alle singole utenze è obbligatorio:
 - i. esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni e orari previsti dal calendario;
 - ii. esporre i supporti di conferimento su aree pubbliche situate sul confine della proprietà privata o in prossimità dell'immobile di produzione;
 - iii. collocare i supporti di conferimento in modo da evitare intralci al transito veicolare;
 - iv. collocare i supporti di conferimento in modo da evitare possibili inconvenienti e disagi ai pedoni;
 - v. collocare i supporti di conferimento in modo da agevolare la movimentazione e rimozione da parte del personale addetto alla raccolta dei rifiuti;
 - vi. per eventuali utenze prive dei requisiti minimi per l'esposizione dei contenitori concordare con il Gestore del servizio eventuali misure correttive;

- j) per i conferimenti a centri raccolta o stazioni ecologiche è obbligatorio rispettare:
- i. regolamenti o disposizioni di accesso, transito, sicurezza e fruizione delle strutture;
 - ii. orari di apertura;
 - iii. modalità di conferimento definiti per le singole materie consegnabili.

Articolo 21 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali.

1. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell' autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione del tributo o della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. La pratica dell' autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all'autocompostaggio dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio.
3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
 - e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
4. La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l'utente si impegna a effettuare il compostaggio domestico.
5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
8. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
9. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominiale per motivi igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi.
10. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposita compostiera.

11. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Articolo 22 - Diversificazione dei rifiuti.

1. Il conferimento differenziato finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento costituisce componente obbligatoria dell'attività di gestione rifiuti .

2. Sulla base degli atti di programmazione regionale e del piano di ATO sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.

3. Gli utenti del servizio pubblico di raccolta rifiuti sono obbligati a selezionare e conferire i rifiuti prodotti nel rispetto delle modalità di selezione dei materiali e consegna stabilite dal Gestore del servizio nel comune o nell'area territoriale in cui si trova l'immobile dove si generano i rifiuti.

4. Gli utenti potranno effettuare la consegna dei propri rifiuti debitamente selezionati, anche presso tutti Centri di Raccolta e tutte le Stazioni Ecologiche attivate dal Gestore.

5. I Gestore potrà istituire le Ecotappe, ovvero aree pertinenziali di utenze non domestiche che previa convenzione con il soggetto Gestore consentono libero accesso a utenti domestici per il conferimento di quei rifiuti di origine domestica che non possono essere raccolti con gli ordinari circuiti di raccolta. Le Ecotappe possono essere allestite presso uffici pubblici, scuole, centri culturali e ricreativi, nonché presso attività commerciali. L'Ecotappa può essere allestita anche presso i mercati rionali con frequenza variabile decisa dal Gestore del servizio.

6. Inoltre in maniera integrativa alle Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta il Gestore del servizio potrà attivare iniziative complementari di carattere educativo ambientale, finalizzate:

- a) - alla maggiore differenziazione dei rifiuti,
- b) - alla riduzione della produzione dei rifiuti,
- c) - alla riutilizzazione di oggetti e materiali.

Articolo 23 - Rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche.

1. I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi quali giardini parchi e aree cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera E del D.Lgs. 152/06. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere conferiti in maniera differenziata negli appositi contenitori o presso i centri di raccolta.

Articolo 24 - Oli e grassi alimentari prodotti da utenze domestiche e da utenze non domestiche.

1. Le utenze domestiche devono conferire al Gestore, nelle modalità da esso predisposte, gli oli e i grassi alimentari.

2. Sono classificati come rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti costituiti da oli vegetali e grassi alimentari esausti provenienti da utenze non domestiche di tipo commerciale o di servizi (bar, pasticcerie, ristoranti, mense, pizzerie e attività che effettuano preparazione e somministrazione di alimenti e bevande).

3. Tali rifiuti possono essere quindi conferiti al soggetto Gestore del servizio pubblico.

4. Sono esclusi dall'assimilazione soli oli e grassi alimentari generati da aziende alimentari e centri cottura.

Articolo 25 - Rifiuti urbani ingombranti.

1. È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato ai centri di raccolta e stazioni ecologiche, oppure all'apposito servizio di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti.

2. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta e alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.

Articolo 26 - Materiali inerti di origine domestica.

1. I materiali inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti direttamente dall'utente domestico nella propria abitazione o pertinenza (box, soffitta e simili), possono essere conferiti, fino alla quantità massima di 300 Kg/anno per utenza, direttamente dal medesimo utente presso i centri di raccolta o le stazioni ecologiche.

2. In alternativa l'utente deve rivolgersi ai soggetti autorizzati dall'ente competente in materia per lo svolgimento delle attività di gestione delle suddette tipologie di rifiuti speciali.

3. È vietato immettere nei cassonetti o conferire con i rifiuti urbani i materiali inerti di origine domestica in modo diverso da quello del comma 1.

Articolo 27- Rifiuti cimiteriali.

1. Per rifiuti cimiteriali s'intendono i rifiuti provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
- c) per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei e inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari e altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori resi disponibili che sono poi ritirati dal servizio di raccolta rifiuti attivo nella porzione di territorio.

3. I rifiuti di cui alla lettera b) provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria.

4. I rifiuti quali i resti lignei, i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle disposizioni sancite dalla specifica normativa in materia.

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per la riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del

sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico-sanitarie.

6. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione e inumazione.

7. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari definiti alla lettera c) possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale o avviati a recupero presso idonei impianti di trattamento di rifiuti inerti.

Articolo 28 - Indumenti usati.

1. Gli indumenti usati sono rifiuti costituiti da:

- a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- c) cinture e accessori per l'abbigliamento ancora utilizzabili;
- d) coperte e biancheria per la casa pulite.

2. Detta tipologia di rifiuto può essere conferita presso gli eventuali contenitori stradali appositamente installati dal Gestore e/o presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta o altri punti di conferimento predisposti all'uso dal Gestore.

Articolo 29 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

1. L'Articolo 4 del d.lgs. 14.3.2014 n. 49 definisce i RAEE come "rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche". È fatto obbligo di conferire i RAEE, come definiti dalla normativa sopra indicata, provenienti da utenze domestiche, in modo separato dagli altri rifiuti urbani e con precauzioni tali da mantenere l'integrità dell'apparecchiatura:

- a) attraverso la consegna al rivenditore in occasione dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipologia equivalente alle condizioni di cui al successivo paragrafo;
- b) attraverso la consegna a un centro di raccolta autorizzato;
- c) presso le Stazioni Ecologiche/Centri di Raccolta o altri punti di conferimento predisposti all'uso dal Gestore;
- d) attraverso il servizio di ritiro a domicilio in caso di oggetti ingombranti previo appuntamento con il Gestore sulla base delle modalità definite dal servizio.

2. Ai sensi del d.lgs. 14.3.2014 n. 49 e del D.M. 8.3.2010 n. 65 è previsto che:

- a) i distributori assicurino, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita;
- b) fatto salvo quanto sopra, i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, o i terzi che agiscono in loro nome possano organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del d.lgs. 25.7.2005 n. 151.

3. Tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro, o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali, o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce a proprie spese i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti. Fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 24 del d.lgs. n. 49 del 14.03.2014, in ordine alle

modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine possono avvalersi delle strutture pubbliche quali stazioni ecologiche etc., previa convenzione con il Gestore interessato, con oneri a carico degli stessi produttori o terzi, che agiscono in loro nome.

4. Sono assimilati i RAEE di origine commerciale, attività di servizi, uffici e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) che per tipologia di prodotto potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici; questo sia che siano classificati in rifiuti pericolosi che non pericolosi. I RAEE sono assimilati per quantità fino a un massimo

12 pezzi o 200 Kg./anno per ogni singola utenza non domestica.

Articolo 30 - Rifiuti urbani pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione.

Articolo 31 - Rifiuti costituiti da pile e batterie.

1. I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

- a) pile e accumulatori a secco utilizzati per l'alimentazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- b) batterie e accumulatori a piombo o similari utilizzati per l'avvio di motori endotermici o per l'alimentazione di motori elettrici per autotrazione, solo ed esclusivamente generati da utenze domestiche o rinvenuti da abbandoni su aree pubbliche o soggette a uso pubblico.

2. Detti rifiuti sono conferiti mediante consegna al centro di raccolta/stazione ecologica o altre modalità stabilite dal Comune e dal Gestore.

Articolo 32 - Rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali.

1. I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

- a) farmaci;
- b) fiale per iniezioni inutilizzate;
- c) disinfettanti.

2. Il conferimento avviene nei modi seguenti:

- a) mediante appositi contenitori installati presso i presidi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche o altre modalità stabilite da comune e Gestore;
- b) il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità pertinenti e individuate nel presente regolamento.

3. I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.

Articolo 33 - Rifiuti urbani pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.

1. I rifiuti pericolosi, o potenzialmente pericolosi, rappresentati da materiali d'impiego domestico sono costituiti da:

- a) contenitori vuoti di sostanze pericolose (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- b) solventi (codice CER 20 01 13*)
- c) acidi (codice CER 20 01 14*)
- d) sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
- e) prodotti fotochimici (20 01 17*)
- f) pesticidi (CER 20 01 19*)
- g) tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
- h) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- i) oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
- j) vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
- k) detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
- l) farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
- m) batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli a uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34).

2. Il conferimento avviene mediante consegna al centro di raccolta/stazione ecologica o altre modalità stabilite dal Comune e dal Gestore.

Sezione II – Rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani.

Articolo 34 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali.

1. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprio carico, a un'adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme vigenti. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.
2. Pertanto il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine e in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
3. È fatto divieto, pertanto, di immettere nei contenitori o comunque di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati.
4. I produttori dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, possono rivolgersi, nel rispetto delle priorità indicate dall'Articolo 188 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, per il relativo smaltimento, anche al Gestore, sempre che tale servizio sia stato istituito.
5. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, con il Gestore del servizio è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione ai sensi dell'Articolo 188, comma 3, lettera a) del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, nella quale dovranno essere precisate le modalità di conferimento, di raccolta e di smaltimento.

Articolo 35 - Obblighi delle medie e grandi strutture di vendita.

1. Le medie e le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale prevista dalla legislazione vigente, devono presentare, ai sensi della legge regionale 18.5.1998 n. 25 e ss. mm ii, il bilancio dei rifiuti prodotti e della loro gestione, comprensivo degli imballaggi e vuoti a rendere, osservando le relative

indicazioni e prescrizioni nella gestione dei rifiuti assimilati e speciali. La redazione del suddetto bilancio deve tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, oltre a quanto previsto al comma 1, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere appositi e adeguati spazi dedicati alla gestione separata di ogni frazione merceologica da conferire alla raccolta differenziata.

3. Il bilancio di cui al comma 1, deve indicare le quantità di rifiuti prodotti e le diverse tipologie dei rifiuti speciali assimilati, nonché le modalità di conferimento differenziate degli stessi, in coerenza con gli atti di pianificazione Regionali e locali e con le modalità di svolgimento del servizio pubblico di raccolta nella zona. Nel bilancio sono indicate inoltre le modalità di gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati prodotti dalla struttura e gli interventi adottati per la riduzione della produzione dei rifiuti.

Articolo 36 - Cemento amianto di origine domestica.

1. È vietato immettere nei contenitori stradali, o conferire con i rifiuti urbani, cemento amianto, anche se di origine domestica.

2. I manufatti costituiti da cemento amianto sono soggetti alle specifiche disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

3. Il Gestore potrà comunque attivare specifici sistemi di raccolta di modeste quantità di amianto proveniente da utenze domestiche.

Articolo 37- Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. I proprietari di veicoli a motore o di rimorchi o di parti degli stessi che intendono o hanno l'obbligo di procedere alla demolizione, devono consegnarli ad attività di autodemolizione autorizzata ai sensi di legge (d.lgs. 24.6.2003 n. 209) per la messa in sicurezza, la demolizione e il recupero o lo smaltimento di detti materiali.

2. I proprietari di velocipedi (biciclette) o simili che intendono procedere al loro smaltimento, possono avvalersi del servizio di raccolta dei rifiuti urbani secondo le modalità previste per i rifiuti urbani ingombranti, oppure consegnarli direttamente alle stazioni ecologiche o ai centri autorizzati di raccolta e recupero dei materiali.

3. È fatto divieto pertanto di immettere i suddetti rifiuti, o parti di essi, nei contenitori dei rifiuti urbani e altresì di abbandonare gli stessi su suolo pubblico o privato.

Articolo 38 - Terre e rocce da scavo.

1. I rifiuti generati da attività di scavo sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. fatto salvo quanto disposto dall'articolo 184 bis del medesimo d.lgs. 152 /2006 e dai relativi Decreti Ministeriali inerenti la qualifica di sottoprodotto.

Articolo 39 - Individuazione dei rifiuti pericolosi.

1. I rifiuti pericolosi sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato.

2. Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, i rifiuti rispondenti a quanto disposto dall'Articolo 184 comma 4 e 5 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.

3. I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e ai sensi dell'Articolo 198 comma 2 lettera G del d.lgs. 3.4.2006 n. 152, non possono, in alcun caso, essere assimilati agli urbani.

Articolo 40 - Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale.

1. Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

2. I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

CAPO III - Raccolta e trasporto dei rifiuti

Sezione I - Norme generali

Articolo 41 - Modalità della raccolta.

1. La raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene nel rispetto degli standard definiti dal Piano di Ambito adottato e delle modalità attivate dal Gestore sulle singole porzioni di territorio. Le principali metodologie adottate sono costituite da:

- a) raccolta domiciliare attraverso supporti di conferimento assegnati a singole utenze o gruppi limitati di utenze;
- b) sistema del conferimento diretto presso Centri di Raccolta e Stazioni Ecologiche;
- c) sistema di conferimento in contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi;
- d) raccolta su chiamata, istituita per particolari categorie di materiali o utenze ed effettuata nel rispetto delle modalità e termini stabiliti dal Gestore a seguito di prenotazioni o accordi.

2. Le metodologie di raccolta adottate nel Comune non sono uniche e immutabili ma variano in funzione dei seguenti aspetti:

a) Territoriale, ovvero sullo stesso comune possono essere attivate metodologie di raccolta:

- i in modo univoco sull'intero territorio comunale;
- ii in forma mista, attivando, su singole porzioni del territorio comunale, specifiche modalità di raccolta;
- iii in forma aperta, lasciando facoltà, alle singole utenze, di scegliere, fra le metodologie disponibili, le modalità di conferimento dei propri rifiuti che meglio rispondono alle proprie esigenze.

3. Flussi di rifiuti, poiché le specifiche metodologie di raccolta possono venir adottate:

- a) per l'intero flusso di rifiuti urbani;
- b) per il solo flusso di rifiuti domestici;
- c) per il solo flusso di rifiuti non domestici;
- d) per flussi non domestici generati da specifiche categorie di produttori (commerciali, servizi, flussi assimilati agli urbani originati da attività produttive).

4. Categoria merceologica di materiali quando sono adottate specifiche modalità operative di raccolta per singoli materiali.

Articolo 42 - Disposizioni generali sulla raccolta.

1. Le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani sono stabilite dal Piano di Ambito adottato e vigente a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci costituenti l'ATO Toscana Centro, Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani competente per territorio.

Articolo 43 - Disposizioni sul trasporto.

1. La raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento, le cui modalità restano a carico del detentore dei rifiuti, sono effettuati in via generale dal Gestore o da altri soggetti delegati dallo stesso e autorizzati, esclusivamente per mezzo di idonei veicoli e attrezzature. La raccolta è svolta in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità all'Articolo 164 e seguenti del Codice della Strada.

Articolo 44 - Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili.

1. Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, ai sensi di quanto stabilito dal d.lgs. 09/2003 e s.m.i., eseguiti i necessari accertamenti, da parte della Polizia Municipale, il Comune con apposito atto intimerà la rimozione e il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo, ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.

2. Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il Gestore procede, in modo diretto o per mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione e alla rottamazione per il recupero dei materiali.

3. I veicoli a motore e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'Articolo 184, comma 2, lettera d), del d.lgs. 3.4.2006 n. 152 e ss.mm.ii. e sono conferiti agli impianti di autodemolizione ai sensi dell'articolo 231 comma 1 del citato decreto.

4. Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.

5. Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni accertamenti, dispongono con apposito atto la loro rimozione a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto, a titolo di dolo o colpa.

6. Il Gestore del servizio procede, in modo diretto o per mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione, trasporto, rottamazione e/o recupero delle loro parti.

Articolo 45 - Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti in genere.

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dal Gestore del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta e il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini del successivo trattamento per l'avvio a recupero o smaltimento. I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del d.lgs. 152/2006. Il Sindaco può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati dagli organismi preposti al controllo, in contraddittorio con i soggetti interessati. L'ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al Gestore, in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

3. Per gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da:

- a) presenza di rifiuti pericolosi,
- b) quantità rilevanti,
- c) reiterati episodi di abbandono nella stessa area,
- d) segnalazione da parte degli uffici Comunali e del Gestore alla Polizia Municipale,

4. la Polizia Municipale o altri organi o Enti preposti dispongono indagini ispettive finalizzate a individuare i responsabili dell'illecito, nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali.

5. La Polizia Municipale informerà tempestivamente il Gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.

6. In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sul tributo o sulla tariffa del servizio.

Articolo 46 - Determinazione quantitativa dei rifiuti.

1. Il Gestore effettua la determinazione quantitativa dei rifiuti presso gli impianti di destinazione, riciclaggio, recupero, smaltimento, distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal contratto di servizio.

Sezione II - Raccolta Domiciliare

Articolo 47 - Modalità di effettuazione del servizio.

1. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di appositi dispositivi d'identificazione con numerazione univoca del contenitore, che ne consente la correlazione all'utente, e permette al Gestore di rilevare i dati di conferimento (rilevamento dello svuotamento, georeferenziazione satellitare, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio).

2. Nel caso in cui sia attivo un sistema rilevamento puntuale dei conferimenti, a ogni svuotamento del contenitore si provvederà alla registrazione dell'evento sul sistema informatico. Tale registrazione potrà essere utilizzata per la determinazione di componenti di costo o di riduzione del tributo o della tariffa.

3. I veicoli o il personale impiegati per la raccolta dei rifiuti potranno essere dotati di dispositivi che effettuano l'identificazione del contenitore.

4. I rifiuti potranno essere leggermente costipati all'interno dei contenitori per la raccolta fino a risultare pressati in maniera tale da consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento e della raccolta, per il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto del presente regolamento, il Gestore attua verifiche e controlli sulle modalità di conferimento, sulla qualità dei materiali nonché altri aspetti, con le modalità previste dal presente regolamento.

5. In ordine a particolari esigenze, potrà essere disposto, con motivati atti, modalità di conferimento diverse da quelle del presente regolamento, nonché orari per l'esposizione e il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.

Articolo 48 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta domiciliare.

1. I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti dal Gestore, in base alle disponibilità, a ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 1,5 e litri 40.000. L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato ad agevolare l'accumulo e impedire la dispersione dei rifiuti durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti

atmosferici, animali e contenerne emissioni osmogene e agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro che siano ottimali per l'utente. Qualora i contenitori siano danneggiati per cause non dipendenti dalla cura e diligenza dell'utente, o l'utente stesso ne chieda la sostituzione o integrazione per adeguamento di volumetria, il soggetto Gestore, provvederà a sostituirli o integrarli in base alle disponibilità del proprio magazzino.

2. Tutti i contenitori saranno forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso, gratuito per i formati standard fino a 2 m³ ai sensi dell'Articolo 1803 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte dell'utente di apposito contratto di adesione, predisposto, in formato standard, dal Gestore. Per la fornitura di contenitori con dimensioni maggiori a 2 m³ o per attrezzature specifiche (benne, container ecc.) potranno essere addebitati all'utenza eventuali canoni e oneri di fornitura e/o movimentazione.

3. A garanzia del corretto uso e della buona conservazione del bene all'utente potrà essere addebitata una cauzione .

4. L'utente deve custodire e mantenere i contenitori che gli vengono concessi con cura e diligenza, non destinarli a uso improprio, non cederne l'uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso.

5. In caso di variazione o cessazione della proprietà o titolo d'uso dell'immobile, l'utente ha l'obbligo di riconsegnare i contenitori al Gestore, nei modi e nelle forme previste.

6. Il Gestore non effettuerà lo svuotamento e potrà provvedere al ritiro dei contenitori per i quali risultano non conformità di assegnazione all'utenza. Nel caso di furto, il Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza, di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 80, nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.

7. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all'uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.

8. L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione dei contenitori, conservandoli in luogo privato e a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dal calendario di raccolta fornito dal Gestore.

9. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.

10. I contenitori di capacità inferiore a 120 litri, al momento della cessazione del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore a 120 litri, su richiesta dell'utente, possono essere consegnati e ritirati dal Gestore. Successivamente alla riconsegna, in occasione della prima bollettazione utile o altro titolo per il pagamento del servizio di igiene urbana, sarà restituito l'eventuale deposito cauzionale unitamente agli interessi legali maturati.

11. Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il Gestore potrà assegnare, contenitori di grandi dimensioni o anche container e press container.

Articolo 49 - Standard per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani mediante contenitori assegnati in forma aggregata a una pluralità di utenze.

1. Il volume dei contenitori dovrà risultare conforme agli standard definiti dal piano di Ato e dimensionato per accogliere l'intera produzione generata dalle singole utenze. Nel caso in cui i

contenitori assegnati a utenze aggregate siano collocati su area accessibile al pubblico, l'utenza potrà applicare un sistema di chiusura esclusivamente nel rispetto delle modalità e disposizioni fornite dal Gestore, che resta proprietario dei contenitori.

2. Ai fini della gestione della raccolta domiciliare dei rifiuti urbani ogni singola unità immobiliare viene computata e servita come una singola utenza.

3. In deroga a quanto previsto al comma precedente, le utenze potranno usufruire della gestione aggregata per le diverse frazioni di rifiuti urbani, previa richiesta sottoscritta da tutte le utenze o da soggetto delegato allo scopo. Il Gestore si riserva comunque la facoltà di fornire i contenitori richiesti in funzione della conformazione urbanistica del territorio al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Titolo II del Capo I del presente regolamento.

Articolo 50 - Prelievo dei contenitori.

1. La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dal Gestore, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.

2. Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. Il Gestore del servizio, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade a uso pubblico e anche private, su richiesta degli interessati, solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto a cui spetta l'onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.

3. I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.

4. I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

Articolo 51 - Raccolta dei rifiuti organici.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti organici viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante contenitori di colore distinto;
- b) la raccolta viene effettuata con periodicità adeguata e tendenzialmente bisettimanale;
- c) il materiale può essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti;
- d) l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore resti chiuso.

2. Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso).

3. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, il Gestore stesso provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto il materiale non conforme.

5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme il Gestore potrà intimare all'utente la corretta selezione del materiale pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente regolamento oltre al mancato ritiro
6. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.);

Articolo 52 - Raccolta dei rifiuti vegetali.

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali, viene effettuato a domicilio, contemporaneamente alla raccolta dei residui organici con le seguenti modalità:
 - a) con adeguata periodicità e tendenzialmente a cadenza bisettimanale;
 - b) con contenitori carrellati o sacchi dell'utente ritenuti conformi dal Gestore;
 - c) eventuali sacchi o contenitori aggiuntivi possono essere utilizzati esclusivamente per conferire, nel rispetto di quanto sancito dal presente regolamento, foglie, piccoli rami e potature, erba.
 - d)
2. Tutti i colli aggiuntivi per i quali è necessaria una movimentazione manuale, dovranno avere un peso massimo di 15 Kg nel rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro relativamente alla movimentazione manuale dei carichi.
3. I resti di potature, raccolti in fascine per un massimo di due colli da litri 100 per conferimento, legate senza uso di plastica e metalli, potranno essere conferiti con le medesime modalità sopra indicate; ogni utente potrà esporre al massimo due colli tra sacchi e fascine, su richiesta dell'utente, possono essere forniti contenitori carrellati di grande volumetria, per frequenti e rilevanti produzioni di sfalci e potature; i rifiuti vegetali (erba, foglie e resti di potature) potranno essere anche conferiti ai Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche con le modalità determinate alla successiva Sezione II del presente capo; i rifiuti vegetali devono essere conferiti a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria.
4. Non viene eseguito il servizio per il materiale eccedente le potenzialità sopra indicate. Quantità superiori dovranno pertanto essere conferite a cura dell'utente al centro di raccolta/stazione ecologica.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per la raccolta dei rifiuti vegetali.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore del servizio riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a individuare e a informare il produttore con l'applicazione d'idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.

Articolo 53 - Raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati

1. Il presente articolo si applica ai seguenti materiali:
 - a) contenitori in plastica rigida ed espansa e film) urch* vuoti e rivi dei rodotti contenuti recedentemente;
 - b) contenitori metallici vuotati rivi dei rodotti contenuti recedentemente;
 - c) imballaggi in genere che non siano etichettati come pericolosi;
 - d) lattine in alluminio di alimenti e bevande;

- e) materiali compositi tipo tetrapak e materiali simili.
2. Il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti secchi riciclabili in plastica, metallo e poliaccoppiati, viene svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori o sacchi di colore distinto;
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità settimanale;
 - c) l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore o il sacco sia chiuso;
 - d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia, onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità dei rifiuti da recuperare;
 - e) il materiale di norma deve essere introdotto nel contenitore sciolto;
 - f) le utenze non domestiche possono chiedere al Gestore frequenze differenti di raccolta.
3. Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
4. Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori o supporto di conferimento.
5. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 54 - Raccolta vetro.

1. Il vetro potrà essere raccolto in funzione delle modalità attivate sul territorio:
- a) inserendolo nella raccolta imballaggi multimateriale in plastica, metallo e poliaccoppiati;
 - b) separatamente con apposito contenitore e turni di raccolta;
 - c) attraverso appositi contenitori stradali.

Articolo 55 - Raccolta di carta e cartone.

1. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:
- a) mediante utilizzo di appositi sacchi, ceste e contenitori di colore distinto;
 - b) con periodicità stabilita dal relativo calendario;
 - c) l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, ad eccezione delle giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche, in cui tale operazione non è consentita;
 - e) il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;
 - f) le utenze non domestiche possono chiedere al Gestore frequenze differenti di raccolta.
2. Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma precedente.
3. Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l'utenza non domestica di imballaggi in cartone viene svolto con le seguenti modalità:
- a) la raccolta viene effettuata presso l'utenza;
 - b) la raccolta viene effettuata con periodicità massima settimanale;
 - c) l'utente deve depositare i rifiuti in un punto concordato con il Gestore all'attivazione del servizio;

- d) l'utente deve assicurarsi che i rifiuti siano riparati dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la loro agevole raccolta;
- e) i rifiuti devono essere piegati e ridotti di volume;
- f) unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica simile costituita da carta, che dovrà essere conferita nelle apposite ceste/contenitori;
- g) il materiale deve essere conferito senza la presenza di altre sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per carta e cartone, o presso il punto di accumulo.

5. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 56 - Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati non riciclabili (RUI).

1. I rifiuti urbani indifferenziati non devono essere miscelati con i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali;
- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti urbani pericolosi.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati viene svolto con le seguenti modalità:

- a. la raccolta viene effettuata mediante contenitori idonei di colore distinto;
- b. la raccolta viene effettuata con periodicità almeno quindicinale;
- c. l'utente deve assicurarsi che, dopo l'introduzione dei rifiuti, il coperchio del contenitore resti chiuso;
- d. l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.

3. Non sono ritirati rifiuti contenenti o contaminati da materiale potenzialmente pericoloso.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento provvederà a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.

5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme, il Gestore potrà intimare all'utente la corretta selezione del materiale, pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente regolamento, oltre al mancato ritiro.

6. I contenitori utilizzati per la raccolta domiciliare possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa, con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente e consenta al Gestore di utilizzare i dati inerenti ai conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, data e ora di esecuzione del servizio, etc.).

Articolo 57 - Dotazione contenitori.

1. La volumetria dei contenitori da consegnare alle utenze sarà, per ogni singola frazione merceologica, proporzionale alla produzione e alla frequenza di raccolta fatta salva la disponibilità di magazzino.

Articolo 58 - Lavaggio dei contenitori.

1. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Nei comuni in cui è istituito il servizio e su richiesta delle utenze, il Gestore potrà effettuare il lavaggio dei contenitori, con addebito del costo, alle utenze che ne hanno fatto richiesta.

Sezione III - Raccolta mediante conferimento a Centro di raccolta e Stazione Ecologica

Articolo 59 - Centri di raccolta e stazioni ecologiche.

1. I centri di raccolta e le stazioni ecologiche sono costituiti da aree recintate e predisposte per la raccolta dei rifiuti e materiali di riuso per gli impianti dotati delle necessarie autorizzazioni d'esercizio. I centri di raccolta e le stazioni ecologiche sono presidiate da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti, nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori.
2. Il centro di raccolta/stazione ecologica ha l'obiettivo di:
 - a) incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
 - b) favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
 - c) favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
 - d) favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento passivo;
 - e) consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti e il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.
3. La raccolta presso il centro di raccolta/stazione ecologica potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
4. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulti difficoltoso all'utente il conferimento presso la stazione, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
5. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta/stazione ecologica sono stabiliti dal Gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
6. Gli utenti potranno accedere e conferire i propri rifiuti in tutti i Centri di Raccolta e Stazioni Ecologiche realizzati e condotti dal Gestore del servizio di Igiene Urbana anche su Comuni limitrofi purché gestiti dalla stessa società.
7. Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta/stazione ecologica sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito regolamento afferente le procedure e i tempi di accesso.

Articolo 60 - Rifiuti conferibili al Centro di raccolta e Stazione ecologica.

1. I Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche possono accogliere, nel rispetto dei codici CER autorizzati, tutti o alcuni delle seguenti categorie di rifiuti:

- a) domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
- b) ingombranti provenienti da insediamenti civili;
- c) speciali assimilati agli urbani recuperabili e non recuperabili, generati da utenze non domestiche nelle superfici soggette a tributo/tariffa;
- d) vegetali provenienti da aree verdi quali giardini privati e pubblici, parchi e aree cimiteriali;
- e) raccolti nell'ambito del servizio d'igiene urbana nel bacino di attività del Gestore.

2. Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso i centri di raccolta/stazioni ecologiche sono individuate dal Gestore unitamente al relativo codice dell'elenco europeo dei rifiuti.

Articolo 61 - Rifiuti esclusi dal conferimento al centro di raccolta e stazione ecologica.

1. Sono esclusi dal conferimento presso i Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche i seguenti rifiuti:

- a) indifferenziati da avviare allo smaltimento e contenenti materiali recuperabili;
- b) pericolosi prodotti da locali e luoghi non adibiti a uso di civile abitazione;
- c) dell'attività di demolizione e costruzione provenienti da attività imprenditoriale;
- d) i prodotti degli scarichi e loro trattamenti depurativi;
- e) veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla rottamazione;
- f) apparecchiature deteriorate o obsolete diverse da quelle di cui all'Articolo 29;
- g) sanitari provenienti da assistenza sanitaria a domicilio.

Articolo 62 - Regole di conferimento ai Centri di raccolta e Stazione Ecologica.

1. Il conferimento è ammesso solo in caso di regolarità contributiva, secondo le regole e le procedure stabilite nell'apposito regolamento.

2. I Centri di raccolta e le Stazioni Ecologiche sono attrezzate con container scarrabili e/o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
- b) il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito, a cura dell'utente, nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
- c) devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura, nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d) è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti, nonché all'esterno dell'area del centro di raccolta/stazione ecologica.

3. Per le utenze domestiche, l'addetto effettua l'identificazione dell'utente, la successiva verifica qualitativa e l'eventuale determinazione quantitativa dei rifiuti conferiti. Potrà essere rilasciata una ricevuta di conferimento nella quale sono presenti i seguenti dati:

- a) soggetto conferente con eventuale codice immobile;
- b) tipologia dei rifiuti conferiti con il rispettivo codice CER;
- c) eventuale quantità dei rifiuti conferiti.

4. Per le utenze non domestiche il conferimento al Centro di Raccolta/Stazione Ecologica, sussiste l'obbligo, a carico dell'utente non domestico, di effettuare il trasporto e il conferimento stesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle specifiche disposizioni del Gestore. Le utenze non domestiche possono accedere ai Centri di raccolta e Stazioni Ecologiche nel rispetto delle normative vigenti in materia di gestione rifiuti.

Articolo 63 - Modalità di conferimento e raccolta.

1. Il cittadino che intende conferire rifiuti al Centro di raccolta e/o Stazione Ecologica deve qualificarsi e farsi identificare come utente dall'addetto al controllo che registrerà i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
2. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente, qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o manufatti costituiti da materiali diversi assemblati, dovrà preventivamente provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.
3. Non devono, in alcun caso, essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare la dispersione di materiali e frammenti sul suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza e orme di comportamento stabilite e le indicazioni impartite dall'addetto al controllo.
5. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità come previsto al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.
6. E' consentito l'accesso contemporaneo al centro di raccolta/stazione ecologica di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto.

Sezione IV - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi

Articolo 64 - Raccolta mediante contenitori stradali a libero accesso o dotati di dispositivi di controllo accessi.

1. La raccolta stradale è la raccolta dei rifiuti con contenitori posizionati su strade e aree pubbliche, nei quali l'utenza provvede a conferire le diverse frazioni di rifiuti.
2. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta stradale gli utenti devono conferire i propri rifiuti nei contenitori stradali resi disponibili per le principali frazioni di materiali (frazione organica, carta, plastica/lattine, vetro, rifiuti indifferenziati) che sono organizzati in postazioni complete di contenitori per ognuna delle frazioni indicate. In particolari aree del territorio a elevata rarefazione degli insediamenti (località abitate minori e case sparse) o in zone urbane caratterizzate da viabilità con ridotte dimensioni (centri storici o strade particolarmente strette) potranno essere utilizzati anche contenitori stradali di ridotta volumetria (bidoni carrellati o minicassonetti). Per grandi utenze, caratterizzate dalla produzione di notevoli quantità di rifiuti, il Gestore potrà utilizzare adeguati supporti di conferimento (container scarrabili dedicati a frazioni differenziate di materiali) che potranno essere collocati nelle pertinenze delle suddette grandi utenze.
3. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti potranno essere a libero accesso o anche dotati di dispositivi di controllo accessi (a controllo volumetrico e similari) basati sull'impiego di calotte metalliche di volume limitato, ad apertura comandata da un sistema d'identificazione dell'utente, basato sull'uso di chiavette elettroniche o altri dispositivi che consentono la tracciatura puntuale di ogni singolo conferimento.
4. I contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti sono soggetti a svuotamento periodico. Lo svuotamento dei contenitori avviene utilizzando specifiche attrezzature meccaniche.
5. La fornitura e il posizionamento sul territorio dei contenitori di raccolta e gli oneri legati alla loro manutenzione e mantenimento in efficienza e il loro lavaggio, sono di competenza del Gestore del servizio.

Articolo 65 - Collocazione e caratteristiche dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani non pericolosi.

1. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e a impedire esalazioni moleste.
2. I contenitori devono essere posizionati in modo da essere facilmente accessibili dall'utenza nonché dai mezzi destinati al loro svuotamento.
3. Per quanto possibile, i contenitori destinati alla raccolta delle diverse frazioni oggetto di raccolta stradale o di prossimità devono essere organizzati raggruppandoli in "isole ecologiche" di base, ognuna delle quali dotata almeno dei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni principali in termini quantitativi.
4. Il posizionamento dei contenitori per la raccolta stradale o di prossimità deve essere in ogni caso effettuato conformemente alle norme vigenti in materia di Codice della strada, di sicurezza dei lavoratori e comunque perseguendo il decoro e l'igiene urbana.
5. L'area interessata dai contenitori, se posizionati su area libera, deve essere, ove possibile, delimitata con segnaletica orizzontale; è di competenza del Gestore l'installazione, quando necessario, delle protezioni di ancoraggio, di fermo e di segnalazione attiva dei contenitori.
6. Nel caso di interventi da realizzarsi mediante piani urbanistici attuativi (P.U.A.) d'iniziativa pubblica o privata, allorché il servizio di conferimento raccolta dei rifiuti urbani avvenga mediante il sistema di cassonetti stradali, dovranno essere previsti e realizzate, a cura del soggetto attuatore, aree per l'installazione dei suddetti cassonetti con la relativa segnaletica.
7. I contenitori devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente preparate per garantire l'igiene, l'armonico inserimento con le altre opere di arredo urbano, nonché per agevolare le operazioni di svuotamento e asporto.
8. Il Comune, prima di rilasciare il titolo edilizio, dovrà verificare che il richiedente, contestualmente alla presentazione del progetto, identifichi aree idonee al conferimento dei rifiuti solidi urbani. Qualora nella documentazione presentata, non fossero presenti tali aree, il Comune potrà rilasciare il suddetto titolo con apposite prescrizioni al riguardo, in modo da garantire la realizzazione di isole idonee per quantità alle utenze e per qualità ai sistemi di raccolta adottati. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere al Gestore, apposito parere tecnico-funzionale, relativamente alla modalità di collocazione dei cassonetti. La richiesta di parere tecnico-funzionale, sarà invece obbligatoria negli interventi che porteranno alla realizzazione di un numero superiore a 30 unità abitative, sia nel caso si tratti di un solo edificio condominiale, sia si tratti di edifici singoli. In particolare, in linea d'indirizzo, relativamente all'individuazione e al dimensionamento delle aree ecologiche, per i condomini sopra le 30 unità abitative dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni nella realizzazione dei relativi progetti:
 - a) le isole ecologiche dovranno essere posizionate a una distanza minima di almeno 10 metri in orizzontale da porte e finestre;
 - b) le isole ecologiche dovranno essere opportunamente mascherate, in modo da renderne armonioso l'inserimento con le altre opere di arredo urbano e dovranno essere comunque accessibili dall'area pubblica, o privata a uso pubblico per consentire un'agevole esecuzione del servizio di raccolta da parte degli operatori;
 - c) ogni isola ecologica dovrà avere una profondità di almeno 170 cm. al netto di eventuali siepi di mascheramento, muri di contenimento, eccetera, garantendo per ogni unità abitativa, uno spazio di almeno 0,50 metri quadrati;
 - d) nel caso di complessi condominiali, a destinazione promiscua (residenziale, direzionale, commerciale, ecc.), il progettista dovrà individuare apposite aree di conferimento

- destinate alle sole utenze non domestiche. Nei casi di mancanza oggettiva di spazi da destinare alle utenze non domestiche, il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, valuterà di volta in volta la soluzione più idonea, atta a garantire un adeguato standard del servizio di raccolta rifiuti;
- e) nell'individuare le isole ecologiche, il progettista dovrà prestare particolare attenzione alla portata degli automezzi dedicati alla raccolta rifiuti, garantendo sulle aree condominiali destinate al transito di quest'ultimi, una portata di almeno 26 tonnellate.

Sezione V - Raccolta dei rifiuti ingombranti

Articolo 66 - Modalità di raccolta.

1. I rifiuti ingombranti sono costituiti da:
 - a) rifiuti beni oggetti e materiali di cui il detentore intende disfarsi che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori;
 - b) beni durevoli e apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. L'elenco aggiornato dei beni oggetti e materiali classificati come rifiuti urbani ingombranti è dettagliatamente indicato nel materiale informativo predisposto dal Gestore (guide alla raccolta differenziata, sito internet e simili).
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso i centri di raccolta e le stazioni ecologiche;
 - b) mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso.
4. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
 - a) l'utente deve prenotare il ritiro dichiarando preliminarmente, al momento della richiesta il numero e il tipo di beni da ritirare;
 - b) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al passaggio pedonale e al transito veicolare.

TITOLO III - NORME DI IGIENE Capo I

- Obblighi dei privati

Articolo 67 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.
3. Pertanto i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Gli stessi proprietari sono obbligati a segnalare puntualmente eventuali episodi di abbandono dei rifiuti sulle proprie pertinenze, segnalando al comando di Polizia Municipale tutte le informazioni utili per la ricerca del responsabile. L'Amministrazione comunale procederà a ordinarne la rimozione in conformità all'Articolo 45 del presente regolamento.
4. Al fine di ostacolare l'abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà installare recinzioni ed eseguire canali di scolo o altre opere ritenute idonee, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie e urbanistiche. Ne curano altresì la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
5. I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a sorvegliare che in esse non vengano effettuati abbandoni di rifiuti da parte di terzi. Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi in area privata da parte di terzi, la proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque entro 30 giorni dall'abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al responsabile.

Articolo 68 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti.

1. Ferme restando le obbligazioni relative all'assoggettamento al tributo o alla tariffa giornaliera definiti nel vigente regolamento comunale, i titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 gravano anche sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
3. I rifiuti generati da eventi e manifestazioni dovranno essere gestiti dall'organizzatore dell'evento in conformità alle disposizioni definite dall'Amministrazione Comunale, che autorizza la manifestazione, congiuntamente al Gestore del Servizio di Igiene Urbana.
4. Chiunque organizzi iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, è obbligato a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune.

5. Gli organizzatori degli eventi di cui al comma precedente provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico conformemente a quanto stabilito dal Gestore.

Articolo 69 - Carico, scarico e trasporto di merci e materiali.

1. Fermo restando quanto già disposto dal Regolamento di Polizia Urbana, chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere, provvede, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. In caso d'inosservanza, la pulizia è effettuata dal Gestore, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute.

Articolo 70 - Sgombero della neve. Obblighi del servizio e dei frontisti.

1. In caso di precipitazione nevosa è compito del Comune provvedere allo sgombero della neve in modo da ripristinare con sufficiente sicurezza il traffico veicolare e pedonale nelle zone e strade comunali.

2. È consentito lo spargimento di idonee sostanze contro la formazione di ghiaccio.

Articolo 71 - Pulizia dei mercati.

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, hanno l'obbligo e la responsabilità di mantenere pulito il suolo pubblico concesso temporaneamente in uso. I commercianti ambulanti hanno l'obbligo di:

- a) raccogliere tutti i rifiuti di qualsiasi tipo generati dalla propria attività o comunque presenti nella piazzola o area a loro temporaneamente assegnata;
- b) selezionare per frazione merceologica tali rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore;
- c) conferire i rifiuti debitamente selezionati nel rispetto delle modalità indicate dal Gestore.

Articolo 72 - Esercizi stagionali.

1. Gli esercizi stagionali all'aperto, piscine, strutture ricettive in genere, comunicano al Gestore almeno 15 (quindici giorni) prima di iniziare l'attività, il periodo di durata dell'attività stessa, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani e l'articolazione del servizio di conferimento e raccolta in maniera adeguata.

Capo II - Spazzamento e gestione rifiuti urbani provenienti dallo spazzamento e dal rinvenimento stradale o in altri siti pubblici (rifiuti esterni)

Articolo 73 - Ambito di applicazione.

1. Il presente Capo riguarda le fasi di rimozione e smaltimento dei rifiuti urbani esterni.

Articolo 74 - Spazzamento, raccolta e trattamento.

1. Il servizio di spazzamento, raccolta e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il perimetro comunale sulla base delle modalità precisate dal presente regolamento. Esso riguarda:

- a) le strade e le piazze classificate comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico e le strade private comunque soggette a uso pubblico purché dotate di tutti i seguenti requisiti:
 - i. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, etc.);
 - ii. siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, nonché di regolare sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
- c) i marciapiedi delle strade sopra elencate.

2. Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico ai concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

3. La frequenza, la definizione delle aree servite, le modalità e gli orari dei servizi di spazzamento sono definite nel vigente piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana approvato dall'Amministrazione Comunale. Gli standard del servizio di spazzamento, definiti dal piano tecnico economico del servizio d'igiene urbana sono stabiliti nel rispetto del presente regolamento, in relazione ai bisogni e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie generali, secondo i principi enunciati all'Articolo 3 del presente Regolamento.

4. Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

Articolo 75 - Individuazione delle aree di espletamento del servizio di spazzamento.

1. Alle attività ordinarie inerenti lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni si provvede con lo spazzamento e i relativi servizi collaterali che interessano tutto il territorio comunale.

2. Nel piano tecnico-economico adottato dal Comune è allegato l'elenco delle aree pubbliche, con relative frequenze di spazzamento, dove il Gestore dovrà svolgere il servizio.

Articolo 76 - Installazione e uso dei cestini gettacarte.

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, dall'Amministrazione comunale o dal Gestore del servizio, appositi cestini gettacarte, soggetti a periodico svuotamento, pulizia e manutenzione.

2. Tali contenitori devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti generati durante la permanenza in aree pubbliche di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili) e non potranno essere utilizzati per conferire rifiuti generati all'interno di immobili.

3. La localizzazione di tali installazioni potrà essere concordata con l'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Nel caso in cui la fornitura sia svolta dal Gestore del servizio, lo stesso provvederà a inserire gli oneri o gli ammortamenti sul piano finanziario.

TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI

Articolo 77 - Divieti.

1. Sono atti vietati:

- a) l'inosservanza delle norme per il conferimento indicate nel precedente articolo 20;
- b) manomettere i contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti;
- c) appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti a uso pubblico;
- d) danneggiare i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
- e) spostare i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
- f) conferire rifiuti liquidi o infiammabili o in stato di combustione o surriscaldati;
- g) incendiare rifiuti;
- h) abbandonare le deiezioni degli animali domestici;
- i) abbandonare o conferire animali morti;
- j) versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori, nonché insudiciare in qualunque altro modo il suolo pubblico;
- k) effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale, comunque conferito al servizio per lo smaltimento, da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
- l) asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
- m) esercitare l'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune o per conto del Gestore;
- n) danneggiare qualunque tipo di bene mobile, mobile registrato o immobile comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- o) conferire, anche in modo formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il Gestore;
+ conferire rifiuti diversi dai rifiuti urbani, ovvero rifiuti speciali non assimilati agli urbani fuori convenzione, nonché rifiuti pericolosi, per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani; il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche.

2. Presso il centro di raccolta/stazione ecologica sono vietati altresì:

- a) l'abbandono al di fuori della Stazione stessa;
- b) il conferimento all'esterno dei contenitori;
- c) qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;
- d) il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il Gestore;
- e) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- f) il danneggiamento delle strutture;
- g) il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta/stazione ecologica.

Articolo 78 - Divieto di conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari.

1. Il conferimento indifferenziato al servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari è vietato.

2. Gli imballaggi secondari e terziari possono essere conferiti al Gestore in maniera differenziata agli specifici servizi che ne garantiscono l'avvio a recupero, conformemente all'articolo 221 comma 4 del D.Lgs. 152/06

Articolo 79 - Controlli.

1. Salve le competenze degli enti per legge preposti al controllo, il Gestore attiva forme di controllo finalizzate al rispetto del presente regolamento e comunica le ipotesi di violazione all'Ente per l'eventuale emissione delle sanzioni.
2. All'interno del centro di raccolta/stazione ecologica e all'interno dei mezzi in uso dal Gestore, i controlli sono effettuati e documentati anche con l'ausilio di macchine fotografiche e di videosorveglianza, comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
3. Il personale addetto, è autorizzato a effettuare le verifiche e i controlli che ritenga necessario, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, il Gestore riscontri la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederà a informare il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione apposti sul contenitore in cui è stato rinvenuto materiale non conforme.
5. Nel caso in cui si verifichi il ripetersi degli episodi di consegna di materiale non conforme il Gestore potrà intimare all'utente la corretta selezione del materiale, pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente regolamento, oltre al mancato ritiro

Articolo 79 bis –Ispettori ambientali

1. Le funzioni di prevenzione ed accertamento della violazione previste da leggi, regolamenti e ordinanze, comprendenti i poteri di contestazione immediata, possono essere svolte dagli ispettori ambientali, come definiti all'art. 4.
2. Gli ispettori ambientali sono nominati dal Sindaco tra dipendenti del Comune o personale di soggetti esterni, previo affidamento del servizio. E' incluso il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Con provvedimento motivato la nominata può essere revocata.
3. Per essere nominato ispettore ambientale occorre:
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non essere stato licenziato o destituito dal pubblico impiego;
 - non aver subito condanne, anche non definitive, a pene detentive per delitti dolosi, non essere sottoposto a misura di prevenzione e non essere stato destinatario, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
 - avere superato un corso di formazione, anche organizzato dall'affidatario del servizio.
4. Gli ispettori ambientali, che operano sotto le direttive operative della Polizia municipale, svolgono attività di informazione sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e di controllo, incluso la constatazione e il riferimento agli organi competenti delle eventuali violazioni. Nell'esercizio delle attività gli ispettori ambientali possono chiedere l'esibizione di documenti di riconoscimento.
5. Accertata la violazione, gli ispettori ambientali redigono un verbale, trasmesso alla Polizia municipale. Il procedimento sanzionatorio è di competenza della Polizia municipale. L'applicazione delle sanzioni ha luogo secondo le disposizioni previste dalla L.689/1981 e successive modifiche e integrazioni.
6. Nell'esercizio delle funzioni gli ispettori ambientali sono pubblici ufficiali e ai verbali si applica quanto previsto dagli artt. 2699 e 2700 c.c.

Articolo 80 - Sistema sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L.R. 28.12.2000, n. 81.

2. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5, della legge 24.11.1981, n. 689, è il Sindaco.

3. Sono preposti al controllo del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle relative violazioni, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza e ispettivo dell'A.S.L. e dell'A.R.P.A.T., oltre che gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Articolo 81 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, le violazioni delle norme del presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma determinata nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti dall'art. 7bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. Per la violazione degli artt. 20, comma 2 lett. a), b),g), 36, comma 2, 68, commi 1, 2, 4, 5, 69, comma 1, 71, 72, 76, comma 2, 77, comma 1 lett. b), c), f), g), h), i), j), m), n), 77, comma 2, in conformità all'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, l'importo del pagamento in misura ridotta è determinato, tenendo conto della gravità della violazione, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 1, della legge 689/1981.

3. Per la violazione delle altre disposizioni del Regolamento l'importo del pagamento in misura ridotta è di euro 75,00.

4. Nella tabella che segue è indicata, con riferimento ad ogni violazione, la somma prevista a titolo di pagamento in misura ridotta.

	Violazioni	Pagamento in misura ridotta
1	conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto (art. 20, comma 2, lett. a), b) e g)	€. 100
2	conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto (art. 20, comma 2, lett. c)	€. 75
3	conferire i rifiuti in modo difforme da quanto previsto (art. 20, comma 2, lett. d), e), f), h) e i)	€. 75
4	proprietario od altro avente titolo, ometteva di conservare costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, terreni e aree scoperte di qualunque natura (art. 67, commi 1 e 2)	€. 75
5	titolare di concessione di suolo pubblico o di aree di uso pubblico, non provvedeva a tenere pulita l'area occupata (art. 68, comma 1)	€. 100
6	gestore di esercizio, la cui area esterna pubblica risulti imbrattata dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ometteva di rimuovere tali rifiuti al termine dell'orario di apertura (art. 68, comma 2)	€. 100
7	organizzatore di iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, non ottemperava agli obblighi di comunicazione al gestore (art. 68, comma 4)	€. 100
8	organizzatore di iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, al termine di esse non provvedeva alla pulizia dell'area o vi provvedeva in modo non conforme (art. 68, comma 5)	€. 100
9	omettere la pulizia dell'area al termine di operazioni di carico, scarico e trasporto di merci durante le quali si sia verificata caduta o deposito di rifiuti sul suolo (art. 69, comma 1)	€. 100

10	concessionario o occupante di posto di vendita in mercato all'ingrosso o al dettaglio, ometteva al termine dell'attività di lasciare l'area sgombra dai rifiuti prodotti o li conferiva con modalità scorrette (art. 71)	€. 100
11	gestore di esercizio stagionale all'aperto o piscina o struttura ricettiva in genere, ometteva di comunicare al Gestore l'inizio dell'attività nelle modalità previste (art. 72)	€. 100
12	utilizzare i cestini gettacarte in modo difforme da quanto previsto (art. 76, comma 2)	€. 200
13	manomettere i contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti (art. 77, comma 1, lett. b)	€. 150
14	appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti a uso pubblico (art. 77, comma 1, lett. c)	€. 150
15	danneggiare i contenitori per il conferimento o la raccolta dei rifiuti anche a mezzo di affissioni o imbrattamento (art. 77, comma 1, lett. d)	€. 75
16	spostare i contenitori dalla loro sede stradale (art. 77, comma 1, lett. e)	€. 75
17	conferire rifiuti liquidi o infiammabili o in stato di combustione o surriscaldati (art. 77, comma 1, lett. f)	€. 100
18	incendiare rifiuti (art. 77, comma 1, lett. g)	€. 150
19	abbandonare le deiezioni degli animali domestici (art. 77, comma 1, lett. h)	€. 100
20	abbandonare o conferire animali morti (art. 77, comma 1, lett. i)	€. 150
21	versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori; insudiciare in qualunque altro modo il suolo pubblico (art. 77, comma 1, lett. j)	€. 200
22	effettuare operazioni di cernita, recupero, prelievo o rovistamento di qualsiasi materiale, comunque conferito al servizio per lo smaltimento, da parte di persone fisiche o giuridiche non autorizzate (art. 77, comma 1, lett. k)	€. 75
23	asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata (art. 77, comma 1, lett. l)	€. 75
24	esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune (art. 77, comma 1, lett. m)	€.300
25	danneggiare qualunque tipo di bene mobile, mobile registrato o immobile, comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 77, comma 1, lett. n)	€. 150
26	conferire, anche se in modo formalmente corretto, rifiuti all'interno del territorio comunale da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il Gestore (art. 77, comma 1, lett. o)	
27	attuare comportamenti vietati durante l'utilizzo del centro di raccolta/stazione ecologica (art. 77, comma 2)	€. 100

TITOLO V – ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia.

ALLEGATO: TABELLA 1

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Tabella 1.1.1 Del. Interministeriale 27 luglio 1984

imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 200101
contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)	150102 150104 150105 150107 200102
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets	150101 150102 150103 200101 200138 200139
accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva	150105 150106 200101 200139
frammenti e manufatti di vimini e di sughero 200138 paglia e prodotti di paglia	200138
ritagli e scarti di tessuto in fibra naturale e fibra sintetica, stracci e juta	200110 200111
feltri e tessuti non tessuti	200111
pelle e similpelle	200110
scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, sanse esauste e simili	200108 200302
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)	200108 200201 200302
personal computer, accessori per l'informatica, stampanti, tv elettronica, frigo e apparecchiature contenenti CFC, elettrodomestici ed elettrodomestici in genere	200123 200135* 200136
arredi da ufficio dismessi fuori uso (mobili, tavoli, scrivanie, sedie, poltrone)	200307 200138 200139 200140
olio vegetale esausto (escluso i rifiuti prodotti da aziende alimentari o centri cottura)	200125